

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. _____

presentata dai Consiglieri regionali

.....

Durata delle concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacoltura

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge sancisce inequivocabilmente, in anni quindici, la durata delle concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacoltura, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Tale tipologia di concessioni demaniali, infatti, come ritenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato (v. parere CS 28701/2019 Sez. II del 28 giugno 2019) rientra nella vigente disciplina nazionale contemplata dall'articolo 1, commi 682 e 683 della citata legge n. 145/2018.

Naturalmente, deve trattarsi di concessioni demaniali in vigore alla data del 1° gennaio 2019, con conseguente proroga ex lege della rispettiva durata per un periodo di anni quindici dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 e pertanto fino alla data del 31 dicembre 2033.

Nello specifico occorre esaminare le seguenti norme:

- il comma 682 che dispone "Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale" ;
- il comma 683 che dispone "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale” ;

– il richiamato art. 1 del D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni con Legge 4 dicembre 1993, n. 494/1993, che, al comma 1, dispone “La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’ esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione” .

Tale articolo, come si evince dalla locuzione “oltre che”, di natura inclusiva, disciplina sia le concessioni demaniali marittime per attività “turistico-ricreative”, indicate dalla lettera “a) alla lettera “f)”, che le concessioni demaniali marittime assegnate per lo svolgimento di “servizi pubblici”, “servizi e attività portuali” e “attività produttive” .

Ed è proprio alla categoria delle attività produttive che pesca e acquacoltura sono riconducibili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che le configura non come attività di prestazione di servizi, ma come attività di produzione primaria rientrante nel settore delle attività agricole, da ricondurre alla categoria delle “attività produttive”, di cui all’ articolo 1, comma 1, del D.L. n. 400/1993, alle quali si applica e si estende la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta dai commi 682 e 683 dell’ articolo 1 della legge n. 145/2018. Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia la produzione di merci non è un’attività di servizi.

L’ esclusione delle concessioni per pesca e acquacoltura dalla disciplina di proroga, pertanto, costituirebbe una ingiustificata differenziazione tra situazioni che l’ articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 400/1993 pone sul medesimo piano.

Considerata la natura giuridica della concessione demaniale marittima per pesca e acquacoltura, la proroga ex lege disposta dalla legge di bilancio per il 2019, non presenta problemi di compatibilità con la direttiva (UE) 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkestein” o “Direttiva Servizi”), ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso delle singole attività che possono essere svolte unitamente all’attività di acquacoltura e pesca, per valutare nello specifico se costituiscono o meno un servizio e/o una attività alla quale si applica la Direttiva Servizi.

Da ultimo, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha innovato la precedente disciplina ponendo alla base dell’estensione temporale delle concessioni demaniali marittime la “necessità di rilancio del settore turistico” e il “fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, superando di fatto le problematiche sorte in precedenza.

E’ da tale disposizione normativa che la presente proposta di legge prende avvio, stante la necessità di garantire certezza anche a tutte le imprese di pesca e acquacoltura concessionarie di compendi ittici, fortemente messe in crisi

dalla pandemia, per consentir loro la ripresa economica in un orizzonte temporale congruo per programmare le azioni e gli investimenti necessari a rilanciare il settore, senza ingiustificate differenziazioni e conseguenti disparità di trattamento tra le diverse tipologie di concessioni demaniali.

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Il testo della proposta di legge si compone di n. 3 articoli.

L'articolo 1 sancisce la durata delle concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacoltura.

L'articolo 2 detta la norma finanziaria.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Durata delle concessioni demaniali marittime

1. Le concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacoltura, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di anni quindici. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).